

Costa caro sbagliare i diritti Cdc

Per versamenti sbagliati la sanzione arriva al 30% dell'importo corretto

Orietta Pedrana

Nei casi di omesso o tardivo pagamento del diritto annuale le Camere di commercio sono tenute ad applicare specifiche sanzioni. Ma ogni Camera di commercio può autonomamente determinare, mediante regolamento interno, i criteri di determinazione delle sanzioni amministrative sulla base degli indirizzi previsti nel decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 e nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il rischio sanzione

La sanzione - il cui regime potrebbe essere rivisto una volta approvata la revisione della normativa vigente che è all'esame da parte del ministero dello Sviluppo economico - è determinata da criteri soggettivi, sulla base della gravità della violazione, desunta dalla condotta e dall'opera eventualmente svolta, per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze da parte del trasgressore. Da ciò derivano l'applicazione degli istituti quali quello della recidiva o della continuazione. Non sono previste sanzioni accessorie. Non si applica in alcun caso la definizione agevolata degli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 472/97.

Trova applicazione nel campo del diritto annuale il principio del ravvedimento operoso, con cui si sana spontaneamente la violazione di norme tributarie pagando, contestualmente il tributo dovuto, gli interes-

si calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e la sanzione in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Unica condizione per la sua applicazione è che la violazione non sia già stata constatata. Il termine massimo per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso l'eventuale omesso o insufficiente versamento del diritto annuale è un anno dalla violazione.

Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto alla Camera di commercio se il versamento è stato effettuato a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini.

L'ente camerale non fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi sia pari o inferiore all'importo stabilito dalla giunta camerale con deliberazione o, al limite, per la riscossione coatta nel caso non venga deliberata alcuna cifra. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio o dell'Amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

Il tardivo versamento

Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione pari al 10% dell'importo dovuto. Nei casi di versamento omesso si appli-

ca, di norma, la sanzione del 30% sul diritto dovuto. E il fatto di rapportarsi all'importo dovuto e non a quello non pagato, può determinare la richiesta di cifre all'apparenza irragionevoli rispetto alla violazione commessa. L'importo potrà essere maggiorato o ridotto in relazione agli elementi di valutazione quali: incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni, recidiva, continuazione, riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore.

Serve il modello F24

La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello unificato F24 salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo. La Camera di commercio può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateizzazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili. I criteri quantitativi e valutativi sono stabiliti dall'ente camerale.

È ammesso ricorso contro il provvedimento di irrogazione della sanzione dinanzi alle Commissioni Tributarie entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il contribuente può presentare memorie difensive nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto stesso.

GLI OBBLIGATI



Tutti coloro iscritti o annotati al registro imprese o al Rea al primo gennaio di ogni anno; i soggetti che si iscrivono o si annotano

in corso d'anno; le imprese iscritte o annotate nel registro imprese per un solo giorno nell'anno solare; le imprese inattive.

IL VERSAMENTO



In misura fissa per le imprese individuali e per i soggetti iscritti nel Rea; per tutte le altre imprese il versamento viene calcolato in base al fatturato dell'anno precedente secondo aliquote per scaglione; ogni unità locale versa,

alla Camera di commercio nel cui territorio è ubicata, un importo pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, arrotondato all'unità di euro, fino a un limite massimo che per l'anno 2012 è pari a 200 euro.

GLI ARROTONDAMENTI



Nei calcoli intermedi debbono essere utilizzati cinque decimali. In presenza di un numero decimale superiore a cinque l'arrotondamento al quinto decimale è effettuato secondo la regola matematica in base al sesto decimale (se il sesto decimale è minore o uguale a 4 si procede

all'arrotondamento per difetto diversamente per eccesso). Il diritto totale dovuto deve essere sempre poi arrotondato all'unità di euro secondo il seguente criterio: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5 l'arrotondamento va effettuato per eccesso altrimenti per difetto.

LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24



Il versamento va eseguito con F24 entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto. Ciò consente ai contribuenti di usufruire della possibilità di compensare il diritto annuale con altri crediti. Compilare la sezione "IMU ed altri tributi locali" dove l'impresa indica: nello spazio

riservato a "Codice ente locale" la sigla automobilistica della Cciaa a cui il pagamento è indirizzato; nelle apposite colonne il codice tributo 3850 e l'anno a cui si riferisce il versamento da indicare con quattro cifre; l'importo del diritto nello spazio degli "Importi a debito versati".

QUANDO L'OBBLIGO VIENE MENO



Tutte le imprese in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa dall'anno dopo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, salvo sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'attività; le imprese individuali a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività; le società e gli altri soggetti

collettivi a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione; le cooperative, nel caso di cui all'art. 2544 del codice civile, a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.